

**Bruxelles, 17 settembre 2025
(OR. en)**

12907/25

**TRANS 388
DELECT 133**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio della delega di poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 50 della direttiva (UE) 2016/797
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 492 final.

All.: COM(2025) 492 final



Bruxelles, 16.9.2025
COM(2025) 492 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio della delega di poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati, a
norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 50 della direttiva (UE) 2016/797**

1. INTRODUZIONE

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea⁽¹⁾ conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 50 di tale direttiva per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 giugno 2016 e tale delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata.

La presente relazione riguarda il potere della Commissione di adottare atti delegati ed elenca gli atti adottati dalla Commissione nel suo esercizio per il periodo compreso tra il 13 gennaio 2022, data della relazione precedente⁽²⁾, e il 16 settembre 2025.

2. BASE GIURIDICA DELLA RELAZIONE

In conformità all'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, la Commissione è tenuta ad elaborare una relazione sulla delega di potere *al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni*.

3. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto concerne:

- (a) l'ambito di applicazione geografico e tecnico delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI);
- (b) i requisiti essenziali applicabili;
- (c) l'elenco delle prescrizioni regolamentari, tecniche e di esercizio che devono essere armonizzate a livello dei sottosistemi e a livello delle interfacce dei sottosistemi, e il livello di armonizzazione atteso;
- (d) le procedure ferroviarie specifiche per la valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità;
- (e) le procedure ferroviarie specifiche per la valutazione della verifica "CE" tra sottosistemi;
- (f) le categorie del personale coinvolto nel funzionamento e nella manutenzione dei sottosistemi interessati e gli obiettivi generali per la definizione dei requisiti minimi di qualifiche professionali e di condizioni di salute e di sicurezza per il personale in questione;

(¹) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj>).

(²) RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio della delega di poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 50 della direttiva (UE) 2016/797 (COM/2022/7 final).

- (g) eventuali altri elementi che è necessario prendere in considerazione per garantire l'interoperabilità, conformemente all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, nel sistema ferroviario dell'UE, come l'uniformità delle STI alle norme o specifiche europee e internazionali.

Nel periodo oggetto della presente relazione la Commissione non ha esercitato il potere conferitole dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797. La Commissione ritiene che l'attuale quadro normativo sia sufficiente a garantire la stabilità e l'efficienza del sistema ferroviario europeo.

Nel periodo precedente la Commissione ha esercitato il potere conferitole dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 per adottare la decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità, ancora in vigore⁽³⁾. Tale decisione delegata ha stabilito un insieme coerente di obiettivi specifici che dovrebbero essere integrati nelle STI al fine di migliorare l'interoperabilità, consentendo al contempo di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e al progressivo perfezionamento del mercato interno.

4. CONCLUSIONI

Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione stabilito dall'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

⁽³⁾ Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (notificata con il numero C(2017) 3800) (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2017/1474/oj).